

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  
LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

per il dott. **Giovanni Trischitta**, nato a Napoli il 7 febbraio 1996 ed ivi residente in Napoli alla Via Gennaro Capuozzo, 32, C.F. TRSGNN96B07F839S, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Benedetta Leone (C.F. LNEBDT80E58F839X) e con questa elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC: [avv.benedettaleone@postecert.it](mailto:avv.benedettaleone@postecert.it) (Fax: 081669868) - **ricorrente**

**Contro**

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 96446770586;

- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore p.t., C.F. 00876220633, domiciliato per la carica presso la sede in Napoli al C.so Umberto I, 40 (PEC: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it));

- l'**Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"**, in persona del Rettore p.t., P.IVA: 02044190615, domiciliato per la carica presso la sede in Caserta al Viale Abramo Lincoln, 5 (PEC: [protocollo@pec.unicampania.it](mailto:protocollo@pec.unicampania.it)); tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale domiciliavano in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) - **resistenti**

e, per quanto possa occorrere,

ed il **CINECA**, Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 00317740371, domiciliato per la carica presso la sede legale di detto Ente, sita a Casalecchio di Reno (BO) in Via Magnanelli 6/3 (PEC: [cineca@pec.cineca.it](mailto:cineca@pec.cineca.it))

nonché nei confronti

del **dott. Antonio Brunetti**, nato a Battipaglia (SA) il 14.6.1995 e residente in Salerno al Corso Garibaldi, 131, C.F. BRNNTN95H14A717J, (PEC: [antoniobrunetti@pec.ordinemedicisalerno.it](mailto:antoniobrunetti@pec.ordinemedicisalerno.it)); **Nardi Tetaj**, C.F. TTJNRD87E16Z100Z, nata in Albania il 16.5.1987 e domiciliata in Roma alla Via Como, 45, (PEC: [nardi.tetaj@omceoromapec.it](mailto:nardi.tetaj@omceoromapec.it)); **Yaroslava Longhitano**, C.F. LNGYSL89M59Z138Q, nata in Ucraina il 19.8.1989, domiciliata in Torino al C.so Svizzera, 9 (PEC: [yaroslava.longhitano@to.omceo.it](mailto:yaroslava.longhitano@to.omceo.it)); **Christian Zanza**, C.F. ZNZCRS82H30H501T, nato a Roma il 30/06/1982, domiciliato in Torino al C.so Svizzera, 9 (PEC: [christian.zanza@omceoromapec.it](mailto:christian.zanza@omceoromapec.it)); **Raffaella Napoli**, C.F. NPLRFL93C51G273J, nata a Palermo il 11.3.1993, ed ivi residente alla Via Rosario da Partanna, 22 (PEC: [raffaella.napoli11@pec.it](mailto:raffaella.napoli11@pec.it)) - controinteressati

**per l'annullamento,**

**previa adozione delle misure cautelari,**

- 1) dell'avviso di immatricolazione riportante lo status del candidato e l'assegnazione della Scuola di specializzazione e della sede, pubblicato nell'area riservata del portale university in data 6 ottobre 2023 (all. 1);
- 2) della graduatoria riportante i nominativi dei candidati, i relativi status e le loro assegnazioni alle Scuole di specializzazione nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile all'iscrizione alla Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II o, in subordine, presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", giusto

concorso per l'accesso alle predette Scuole, indetto dal M.U.R. – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio V – di cui al D.D.G. n. 645 del 15 maggio 2023 e dei successivi provvedimenti di cui alla sessione straordinaria di recupero posti (all. 2);

3) del Decreto del Ministro della Università e Ricerca n. 1268 del 26 settembre 2023 (all. 3) e del suo allegato (all. 3bis) riportante la tabella riepilogativa dei posti disponibili per tipologia di Scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici a.a. 2022/2023 nella parte in cui riporta n. 158 posti per la specializzazione in Dermatologia e Venereologia di cui solo n. 1 posto riservato ad esigenze del servizio sanitario nazionale, destinato alla predetta scuola presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";

4) dell'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 luglio 2023 - Rep. Atti n. 168/CSR/26.7.2023, sul documento recante *"Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368"* nella parte in cui non sono stati conteggiati i posti relativi a borse di studio rinunciate e/o non utilizzate riservati ad esigenze del servizio sanitario nazionale per il precedente a.a. 2021/2022 nella Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" o, in subordine, presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dal contenuto sconosciuto;

- 5) graduatoria unica di merito nominativa del predetto concorso pubblicata in data 3 agosto 2023 e successivi aggiornamenti nella parte in cui riporta i nominativi di alcuni concorrenti che hanno ottenuto un punteggio integrativo ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso in modo illegittimo (all. 4);
- 6) del bando di concorso per titoli ed esami di cui al Decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio V- del MUR n. 645 del 15 maggio 2023 (all. 5) nella parte in cui consente ai concorrenti di aggiornare lo *status* successivamente al termine di presentazione della domanda;
- 7) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

**e per la condanna**

delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento di ammissione alla Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" o, in subordine, presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno, mediante il riconoscimento di una somma da quantificarsi in via equitativa per la violazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato e per il danno da perdita di chances.

**FATTO**

Con decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio V- del MUR n. 645 del 15 maggio 2023 è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'a.a. 2022/2023 volto all'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Con accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 luglio 2023 - Rep. Atti n. 168/CSR/26.7.2023, sul documento recante *“Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”* sono stati indicati il numero complessivo, pari a 14.579 unità per il primo anno di corso e, con l'allegata Tabella 1, i posti per ciascuna scuola di specializzazione.

Con Decreto n. 1398 del 6 settembre 2023 del Direttore Generale dell'Ufficio V Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca (all. 6) sono state modificate le date indicate dal bando di concorso: di apertura e chiusura della fase ordinaria di scelta tipologie e sedi da parte dei candidati della pubblicazione delle assegnazioni e dei termini di immatricolazione dei candidati alle scuole assegnate.

Con successivo Decreto del Ministro della Università e Ricerca n. 1268 del 26 settembre 2023 è stato indicato il numero di 14.579 posti disponibili per **a.a. 2022/2023** coperti con contratti finanziati con risorse statali distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata, n. 1077 posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, n. 45 ulteriori posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati, n. 36 posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999 e **n. 425 destinati ad esigenze del servizio sanitario nazionale.**

La tabella riepilogativa, allegata al predetto D.M., riporta per la scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia **n. 158 posti**

disponibili per la Scuola di specializzazione di cui **solo n. 1 posto riservato ad esigenze del servizio sanitario nazionale.**

Detto posto è stato assegnato all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Per l'a.a. 2021/2022, invece, il D.M. n. 1065 del 08/09/2022 (all. 7) aveva destinato complessivamente n. 146 posti alle scuole di specializzazione in Dermatologia e Venereologia (tabella allegata all. 7bis) di cui:

- n. 8 per la Scuola afferente all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di cui 3 finanziati dalla Regione Campania ed **1 posto** riservato al Servizio Sanitario Nazionale; detto posto è stato inizialmente occupato, poi liberato a seguito di rinuncia dell'assegnatario, per cui la borsa di studio non è stata utilizzata, come da PEC del 14 novembre 2023 allegata (all. 8);
- n. 4 per la Scuola afferente all'**Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"**, di cui di cui 3 finanziati dalla Regione Campania ed **1 posto** riservato al Servizio Sanitario Nazionale; detto posto è rimasto vacante, in quanto il vincitore, che inizialmente si era immatricolato ha successivamente rinunciato alla borsa di studio, che è rimasta inoptata (all. 9).

Il dott. Trischitta, dipendente a tempo indeterminato del SSN presso il Poliambulatorio Roecker di Claudia Dello Iacovo s.r.l. (all. 10), ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di concorso come riservista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del bando di concorso (doc. 11), ossia come facente parte della categoria riservataria del personale medico di ruolo a tempo indeterminato del Servizio

Sanitario Nazionale di cui al comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999<sup>1</sup>.

In data 14 luglio u.s. egli ha sostenuto la prova d'esame consistente nella soluzione di 140 quesiti a risposta multipla ed ha ottenuto il punteggio pari a 88,75 punti, classificandosi al 6.425° posto della graduatoria unica di merito nominativa pubblicata in data 3 agosto u.s. sul portale universitaly.

Ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria è stato assegnato il periodo temporale tra il 26 settembre ed il 5 ottobre u.s. entro cui scegliere le tipologie e le sedi delle scuole; di tal che, il ricorrente ha indicato tra le preferenze la Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia della "Federico II" al 1° posto e quella della "Luigi Vanvitelli" al 2° posto.

In data 6 ottobre u.s., al termine della chiusura definitiva della fase di scelta ed all'atto della pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole, il ricorrente ha appreso che la sua posizione in graduatoria non gli consentiva di iscriversi alle suindicate Scuole di specializzazione di Dermatologia e Venereologia, ed è stato assegnato alla scuola di Allergologia ed immunologia clinica della "Federico II"; tuttavia, ha scelto di non immatricolarsi.

Nelle more il ricorrente ha, altresì, appreso da associazioni di categoria (all. 12-12bis) che alcuni candidati già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale o iscritti al corso

---

<sup>1</sup> 4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

di formazione specifica per medico di medicina generale avevano ottenuto in modo illegittimo un punteggio integrativo fino ad un massimo di 7 punti relativamente al possesso di titoli ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso; falsando così la graduatoria concorsuale.

Detta norma non consentiva l'attribuzione dei punteggi ai candidati che, alla data di svolgimento della prova di concorso, si trovassero in una delle predette condizioni.

Pertanto, il dott. Trischitta ha presentato domanda di accesso agli atti in data 16 ottobre u.s. (all. 13) con la quale ha richiesto:

- il documento di programmazione nazionale triennale riportante il fabbisogno del numero globale dei medici specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione;
- l'accordo Stato- Regioni sulla predetta programmazione;
- l'elenco delle borse non assegnate e delle borse assegnate e non fruite dagli aventi diritto (per rinuncia, incompatibilità o altri motivi) alle scuole di specializzazione in Dermatologia e Venereologia di tutta Italia per l'a.a. 2021/2022 e con particolare riferimento a borse statali, regionali e riservate a personale medico di ruolo del SSN;
- le domande di partecipazione con relativi requisiti dei seguenti candidati al concorso: Erika Giordano (posizione in graduatoria 4674); Zappalà Salvatore (posizione in graduatoria 5494) e Brunetti Antonio (posizione in graduatoria 5611 – all.14).

Detta istanza è rimasta priva di riscontro.

Successivamente, dalla graduatoria pubblicata esclusivamente nell'area riservata è emerso che 4 candidati (Tetaj Nardi – collocato al 1781° posto, Longhitano Yaroslava collocato al 2399° posto, Zanza



Christian collocato al 7126° posto, Napoli Raffaella –collocata al 10273° posto - all.4) hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento di punteggi integrativi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso, come di seguito si chiarirà e, successivamente, hanno subito la decurtazione del punteggio con un mutamento di posizione in graduatoria, mantenendo però l'assegnazione alla Scuola di specializzazione assegnata. Si presume, pertanto, che la rettifica postuma del punteggio abbia comunque indotto altri candidati ad accettare Scuole di specializzazione diverse da quelle indicate tra le scelte prioritarie.

In ragione di quanto esposto, i provvedimenti impugnati si considerano illegittimi e vanno annullati, previa adozione delle misure cautelari, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**1. SULLA ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E RICERCA N. 1268 DEL 26 SETTEMBRE 2023 E DELL'AVVISO DI ASSEGNAZIONE DELLE SEDI PUBBLICATO SUL PORTALE UNIVERSITALY NELLA PARTE IN CUI NON ASSEGNA AL RICORRENTE LA BORSA DI STUDIO COME RISERVISTA.**

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS N. 368/1999 E S.M.I. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Come evidenziato in punto di fatto, il Decreto del Ministro della Università e Ricerca n. 1268 del 26 settembre 2023, che ha stabilito il numero complessivo dei posti disponibili per tutte le scuole di specializzazione per l'a.a. **2022/2023** tra cui i posti coperti con contratti

finanziati con risorse statali distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome (n. 1077), gli ulteriori posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati (n. 45), i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999 (n. 36) ed **i posti destinati ad esigenze del servizio sanitario nazionale n. 425**, è illegittimo per espressa violazione dell'art. 35, commi 1 e 2<sup>2</sup>, del d.lgs. n. 368/1999 e s.m.i. laddove, all'atto della distribuzione delle borse di studio afferenti alla scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia agli Atenei resistenti "Federico II" e "Luigi Vanvitelli", non ha tenuto conto che nell'a.a. 2021/2022 n. 2 borse di studio erano state inutilizzate o parzialmente utilizzate, in quanto **un posto** riservato al Servizio Sanitario Nazionale assegnato all'Università degli studi di Napoli "Federico II", inizialmente occupato, è stato poi liberato a seguito di rinuncia dell'assegnatario ed un **posto** riservato

---

<sup>2</sup> Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

al Servizio Sanitario Nazionale assegnato all'**Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"** è rimasto vacante; sicchè la borsa di studio è rimasta inoptata.

Come sopra riferito, il piano triennale del fabbisogno dei medici specialisti di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021, rep. atti 76/CSR, concernente la *"Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023"*, definito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano prevedeva, per il triennio 2020-2023, un numero complessivo di borse di studio per la Scuola di specializzazione di Dermatologia e Venereologia, tra le quali erano comprese anche le 2 borse inutilizzate e/o parzialmente utilizzate presso le predette Università.

Ed invero, la volontà di non utilizzare queste borse contrasta con le esigenze numeriche evidenziate dalla Regione Campania in sede di elaborazione del piano triennale dei fabbisogni del SSN e con quelle espresse dagli Atenei "Federico II" e "Luigi Vanvitelli", che avrebbero dovuto impiegare altri due specializzandi nella scuola di Dermatologia e che, quindi, si trovano attualmente con un ridotto organico rispetto alla capacità ricettiva ed al volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola stessa.

In altre parole, poiché la programmazione è triennale (2020-2023), il predetto D.M. n. 1268 del 26 settembre 2023 avrebbe dovuto riportare ed attribuire ai predetti Atenei i 2 posti presso la Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia rimasti vacanti e/o

le borse inoptate e/o abbandonate ossia parzialmente utilizzate da soggetti successivamente rinuncianti presso la predetta Scuola destinate ai riservisti di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999 per il precedente a.a.

Pertanto, ne consegue che provvedimento (la graduatoria nella versione definitiva) con il quale non è stata consentita al dott. Trischitta, facente parte della categoria di riservista in quanto personale medico di ruolo del SSN, l'iscrizione alla scuola di specializzazione di Dermatologia e Venereologia è viziato per illegittimità derivata perché fondato sul D.M. n. 1268/2023, illegittimo per le ragioni sopra dedotte.

## **2. SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA.**

### **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

L'art. 7, comma 3, del bando di concorso prevedeva che *“In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal dall'art.60, comma3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di svolgimento della prova di concorso indicata al successivo articolo 8, comma 1 (e dunque alla data di venerdì 14 luglio 2023), si trovino in una delle seguenti condizioni :*

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già titolare di un contratto di formazione medica specialistica;

- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- iscritto al corso di formazione specifica per medico di medicina generale;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate".

In altre parole consentiva ai candidati di poter ottenere dei punteggi integrativi solo se non si trovassero nelle predette condizioni.

Come specificato in punto di fatto, il ricorrente ha appreso da notizie pubblicate sui canali social di associazioni di categoria (Associazione ALS e Anaaio Giovani) che alcuni candidati (Tetaj Nardi – collocato al 1781° posto, Longhitano Yaroslava collocato al 2399° posto, Zanza Christian collocato al 7126° posto, Napoli Raffaella –collocata al 10273° posto - all.4) già specialisti o medici di medicina generale avevano ottenuto in modo illegittimo un punteggio integrativo fino ad un massimo di 7 punti relativamente al possesso di titoli ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso; in tal modo la graduatoria concorsuale è stata falsata.

Ciò evidenzia il palese difetto di istruttoria in cui è incorso il Ministero resistente, che avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti vantati dai candidati al concorso nelle domande di partecipazione ed escluderli in caso di false dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

A riprova di quanto detto, il ricorrente attraverso l'accesso al portale universitaly ha appurato che nella II fase della sessione straordinaria di recupero posti di cui all'art. 10 del bando di concorso in data 26 ottobre u.s. i predetti candidati hanno avuto una riduzione del punteggio e ricoprono una nuova posizione in graduatoria a seguito

della sua revisione, mantenendo però la scuola di specializzazione assegnata!

Anche per questo motivo la graduatoria ed il provvedimento di mancata assegnazione del posto presso la scuola di specializzazione in Dermatologia e della conseguenziale borsa di studio sono del tutto illegittimi e vanno annullati in parte qua.

### **3. SULL'ILLEGITTIMITA' DEL BANDO DI CONCORSO.**

#### **III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PARCONDICIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 487/1994.**

Il bando di concorso, all'art. 7, prevedeva il punteggio attribuibile alla prova concorsuale ed ai titoli in un massimo di 147 punti di cui 140 per la prova scritta e 7 per il possesso dei titoli così suddivisi:

*"2. Il punteggio relativo ai titoli si compone di:*

*a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti:*

<b>voto di laurea</b>	<b>punteggio</b>
110 e lode	2 punti
110	1.5 punti
Da 108 a 109	1 punto
Da 105 a 107	0.5 punti

*b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica).*

*Punteggio massimo 3 punti :*

<b>Media dei voti degli esami sostenuti</b>	<b>Punteggio</b>
Superiore o uguale a 29.5 punti	3 punti
Superiore o uguale a 29 punti	2.5 punti
Superiore o uguale a 28.5 punti	2 punti
Superiore o uguale a 28 punti	1.5 punti
Superiore o uguale a 27.5 punti	1 punto
Superiore o uguale a 27 punti	0.5 punti

c) Altri titoli - massimo 2 punti. Tale punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

- 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5;
- 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5.

[...]

***Dalle ore 15:00 (fuso orario Italia) di venerdì 14 luglio 2023 alle ore 15:00 (fuso orario Italia) di giovedì 20 luglio 2023 la procedura prevedrà per i candidati l'apertura di apposita finestra di dialogo di aggiornamento status che essi, in aderenza a quanto previsto al precedente capoverso ed ai fini della corretta attribuzione del punteggio dei titoli, sono obbligatoriamente tenuti ad utilizzare per informare il MUR qualora vi siano stati degli aggiornamenti al loro status riguardanti le specifiche condizioni di cui al richiamato art. 19, comma 5, del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm. e ii occorsi entro il 13 luglio 2023".***

In altre parole il bando di concorso prevedeva che si potesse procedere all'aggiornamento dello *status* non solo successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di concorso ossia al 1 giugno 2023, bensì anche successivamente allo svolgimento della prova scritta di ammissione prevista per il 14 luglio 2023 !

Detta disposizione viola l'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, che nella formulazione vigente fino al 13 luglio u.s. recitava: "*I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione*".

Come è noto, nelle procedure concorsuali i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine

stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

La determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, può essere prevista solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.

Detto principio è stato espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 965 dell'11 marzo 2016 (nel caso di specie era stata impugnata la selezione indetta dal Ministero dell'Interno per la scuola di specializzazione riservata ai segretari comunali nella parte in cui prevedeva che il requisito dei due anni di anzianità doveva essere posseduto a una data anticipata rispetto a quella di scadenza del bando).

Come evidenziato dai supremi giudici amministrativi, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande implica la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione. La determinazione di una data diversa, al contrario, genera il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, comporta ingiustificate disparità di trattamento.



Tale principio, pertanto, a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa, non può essere derogato se non in presenza di giustificate ragioni di interesse pubblico, debitamente esternate ed evidenziate dall'amministrazione al momento dell'indizione della selezione.

Sul punto la giurisprudenza consolidata afferma che *"l'art. 2 comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 stabilisce infine una regola generale, valevole anche nel caso odierno, in base alla quale i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione; tale disposizione "deve ritenersi espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'Amministrazione e di parità di trattamento dei candidati derogabile solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico (cfr. in termini Cons. Stato n. 2689/2016)"* (TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 gennaio 2022, n. 43; id. IIIbis, 6 luglio 2023 n. 11337). Ad avviso del ricorrente tale procedura ha consentito ad altri concorrenti di avvalersi di punteggi integrativi relativamente al possesso dei titoli di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 7, generando una violazione della *par condicio*.

### **ISTANZA RISARCITORIA**

In via subordinata, ove mai codesto ecc.mo TAR non ritenesse accogliere la domanda cautelare di parte ricorrente si presenta domanda risarcitoria per perdita di *chances*.

L'adozione dei provvedimenti impugnati comporta un indubbio pregiudizio ai danni del ricorrente che obbiettivamente avrebbe dovuto essere destinatario di una borsa di studio.

Ben vero, appare palese la lesione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito e tutelato dagli artt. 4 e 36 Cost.

trattandosi di un contratto di formazione specialistica che comporta lo svolgimento di prestazioni sanitarie assistenziali da parte dello specializzando.

Ne consegue che, in tal caso, la lesione di tale diritto comporta un adeguato ristoro da quantificarsi utilizzando l'istituto di cui agli artt. 30 e 34, comma 4, c.p.a. e parametrando il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. al valore del contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, che è pari €. 22.700,00 annui lordi (parte fissa) oltre ad €. 2.300,00 annui lordi (parte variabile per i primi due anni) e 3.300,00 annui lordi (per ciascuno degli anni successivi).

In via ulteriormente subordinata, si chiede che l'adita Autorità quantifichi il danno subito in via equitativa e conseguentemente condanni le resistenti Amministrazioni al relativo pagamento a favore del ricorrente.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che il Ministero dell'Università e Ricerca, nel costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., produca, oltre ai provvedimenti impugnati:

- il documento di programmazione nazionale triennale riportante il fabbisogno del numero globale dei medici specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione;
- l'accordo Stato-Regioni sulla predetta programmazione;
- l'elenco delle borse non assegnate e delle borse assegnate e non fruite dagli aventi diritto (per rinuncia, incompatibilità o altri motivi) alle Scuole di specializzazione in Dermatologia e Venereologia di tutta

Italia per l'a.a. 2021/2022 e con particolare riferimento a borse statali, regionali e riservate a personale medico di ruolo del SSN;

- le domande di partecipazione con relativi requisiti dei seguenti candidati al concorso: Erika Giordano (posizione in graduatoria 4674); Zappalà Salvatore (posizione in graduatoria 5494) e Brunetti Antonio (posizione in graduatoria 5611) e quelle dei controinteressati a cui sono stati attribuiti punteggi integrativi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso (Tetaj Nardi - collocato al 1781° posto, Longhitano Yaroslava collocato al 2399° posto, Zanza Christian collocato al 7126° posto, Napoli Raffaella -collocata al 10273° posto);  
- l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 luglio 2023 - Rep. Atti n. 168/CSR/26.7.2023.

In caso negativo, si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordini l'acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

### **ISTANZA CAUTELARE**

In via cautelare si chiede a codesto ecc.mo Tar di sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati, ordinando alle amministrazioni resistenti di adottare ogni misura cautelare utile a soddisfare l'interesse del ricorrente.

Il *fumus* non necessita di ulteriori illustrazioni, poiché dimostrato dai motivi di ricorso.

Il pregiudizio derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è grave ed irreparabile perché la mancata adozione di misure cautelari comporta l'impossibilità per il ricorrente di stipulare il contratto di formazione specialistica, riducendo l'interesse del ricorrente alla mera richiesta risarcitoria; inoltre, verrebbe leso l'interesse pubblico al

soddisfacimento della primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica. È di tutta evidenza che il ricorrente potrà conseguire la tutela piena ed effettiva (art. 1 c.p.a.) solo con l'espletamento dell'attività contrattuale.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle misure cautelari richieste. Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da corrispondere in favore del procuratore antistatario. Si chiede, sin da ora, di essere eventualmente ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dei presenti motivi aggiunti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

Contributo unificato: €. 325,00.

Napoli, 22 novembre 2023

avv. Benedetta Leone